

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
f.to Rag. Rocco Assante di Cupillo

Il Segretario Generale
f.to (d.ssa Giulia Di Matteo)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata con il n 946 all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 01/08/2012 al 18/08/2012 ai sensi e per gli effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Monte di Procida, lì 01/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa Giulia Di Matteo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data.....

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
.....

Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale.

Monte di Procida, lì_____

Il Responsabile del Servizio Segreteria



**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 12/7/2012**

OGGETTO: *Delibera GC nr. 122/2012. Proposta della Giunta al Consiglio Comunale per Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e determinazione delle relative Aliquote per l'anno 2012.*

L’anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle **ore 20,15** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 04/07/2012 prot. **n. 8167** si é riunito il Consiglio Comunale in apposita sessione in seduta pubblica.

Presiede la seduta il rag. Rocco Assante di Cupillo – Presidente del Consiglio Comunale

Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri
come segue:

N. d’ord.	Cognome e Nome	Pre- Senti	As- senti	n. d’ord	Cognome e Nome	Pre- senti	As- senti
1	Iannuzzi Francesco Paolo	X		9	Scotti Nunzia		X
2	Scotto di Carlo Domenico	X		10	Scotto Lavina Andrea	X	
3	Nigro Nunzia	X		11	Capuano Salvatore		X
4	Assante di Cupillo Rocco	X		12	Prodigio Ettore	X	
5	Anzalone Nicola	X		13	Coppola Leonardo	X	
6	Lucci Vincenzo	X		14	Scotto di Santolo Vincenzo	X	
7	Scotto di Frega Paolo	X		15	Coppola Teresa	x	
8	Pugliese Raimondo	X		16	Carannante Antonio	X	
				17	Pugliese Giuseppe	X	

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Segretario Comunale, d.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa il Revisore Unico dei Conti dott. Carlo Aquilone

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

O M I S S I S

Il Consigliere **Carannante** rileva che la delibera proposta reca l'accorpamento del regolamento e delle tariffe e chiede che si proceda con votazioni separate.

Il Presidente procede alla votazione del regolamento dando per letti, così come richiesto, i singoli articoli;

L'art. 1, posto in votazione, viene approvato con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

All'art. 2 il consigliere **Carannante** Antonio propone un'integrazione per considerare l'unità immobiliare dei cittadini italiani residenti all'estero direttamente adibita ad abitazione principale, se non locata a terzi il cui testo consegna al tavolo della presidenza al fine di migliorare la previsione del gettito IMU.

(Rientrano in aula i consiglieri Capuano e Scotti. I presenti sono 17)

Il Sindaco ritiene meritevole di approfondimento l'integrazione come prospettata dal consigliere Carannante, ma dichiara di non poter entrare nel merito in quanto non vi è modo di acquisire seduta stante i necessari pareri all'emendamento proposto.

Il consigliere **Carannante** replica che la previsione va inserita nel regolamento, che trattasi di integrazione e non di emendamento e che ben può poi la maggioranza rivedere i suoi calcoli preventivamente all'approvazione del bilancio.

Il **Presidente** assicura che la proposta integrazione sarà oggetto di valutazione tecnica, pone in votazione l'articolo così come da proposta per poi eventualmente modificarlo prima dell'approvazione del bilancio.

L'art.2, posto in votazione è approvato con 11 voti a favore e con l'astensione di n. 6 consiglieri (Coppola Leonardo, Coppola Teresa, Carannante Antonio, Scotto di Santolo Vincenzo, Pugliese Giuseppe e Pugliese Raimondo)

Con singole successive votazioni rese in forma palese vengono di seguito approvati all'unanimità dei consensi gli articoli dal n. 3 al n.14

Quindi viene effettuata la votazione del proposto regolamento nel suo complesso che registra l'unanimità dei consensi.

Il consigliere **Carannante** Antonio ritiene che a Dicembre ci sarà un forte dissenso per l'aumento allo 0,96% dell'imposta per le abitazioni secondarie e rileva che il taglio dei trasferimenti erariali sia una conseguenza di una politica disastrosa che sta cominciando a dare i suoi frutti negativi. Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

VISTO Il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali (convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) che ha modificato il l'art. 13 sopracitato;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo

fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la fictio juris di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all'art. 2135 del C.C., a titolo principale;

CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l'applicazione degli stessi benefici all'epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.;

RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I., che consentivano di escludere dall'assoggettamento all'IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO l'art. 4, co. 12-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) che ha stabilito ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro ;	140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	135

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all'art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all'I.C.I.;

CONSIDERATO che lo Stato ha rinunciato alla sua quota d'Imposta Municipale Propria gravante sugli alloggi degli I.A.C.P. ed enti similari a riconoscimento del ruolo sociale svolto, e pertanto al fine di non vanificare l'intento agevolativo della norma statale è opportuno prevedere l'applicazione di un'aliquota minima per detti enti;

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli

articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011;
RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni e degli interessi, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;
PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);
VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO in caso di inadempienza, l Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;
VISTA la relazione del responsabile del servizio;
VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;
VISTO l' art. 1, comma 169 della legge 296/2006;
Vista la delibera della G.C. n. 122/2012;
ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
Sulla scorta dell'esito della votazione in premessa riportata

DELIBERA

- Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) composto da n. 14 articoli che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- Con voti favorevoli 12, contrari 5 (Coppola Teresa, Coppola Leonardo, Scotto di Santolo Vincenzo, Carannante Antonio, Pugliese Giuseppe) espressi per alzata di mano
- Di approvare le seguenti Aliquote per l'anno 2012:
 - per l'abitazione principale e per le relative pertinenze _____ 0,5 %
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994 _____ 0,2 %
 - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ed enti similari _____ 0,2 %
 - per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello _____ 0,96 %
 - detrazione per abitazione principale _____ € 200,00
 - Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 12, contrari 5 (Coppola Teresa, Coppola Leonardo, Scotto di Santolo Vincenzo, Carannante Antonio, Pugliese Giuseppe) espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____ 2

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____ 2

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____ 2

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____ 3

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____ 3

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare _____ 3

Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo _____ 4

Art. 8 – Rimborsi e compensazione _____ 4

Art. 9 - Attività di recupero _____ 4

Art. 10 - Versamenti minimi _____ 5

Art. 11 - Differimento dei versamenti _____ 5

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____ 5

Art. 13 – Riscossione coattiva _____ 6

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento _____ 6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c.

165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 - Rimborso e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla

presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012